

**COMUNE DI MONTESCUDO-MONTE COLOMBO** Rep. n. \_\_\_\_\_

**Piazza Malatesta n. 14 – 47854 Montescudo-Monte Colombo (RN)**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**CONTRATTO DI LOCAZIONE CON OBBLIGO DI VALORIZZAZIONE E**

**RECUPERO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' COMUNALE**

**ADIBITO AD ALBERGO/RISTORANTE DENOMINATO "LOCANDA**

**MALATESTA" SITO IN MONTESCUDO VIA ROCCA MALATESTIANA N. 17.**

L'anno **duemila**\_\_\_\_ **addi** \_\_\_\_\_ **del mese di** \_\_\_\_\_ presso la sede municipale di

Montescudo del Comune di Montescudo-Monte Colombo (RN), con sede legale in

Piazza Malatesta n. 14

**AVANTI A ME**

**Dott. Andrea Volpini** Segretario Comunale del Comune di Montescudo-Monte

Colombo (RN), abilitato a ricevere gli atti del Comune ai sensi dell'art. 97, comma 4,

lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000, domiciliato per la carica presso la sede, senza assistenza

di testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle Parti, aventi i requisiti

di legge,

**SONO COMPARI**

Il geom. Gabriele Gaviani nato a Rimini il 17.01.1970, domiciliato per la Sua carica

presso il **Comune di Montescudo-Monte Colombo**, il quale interviene in questo atto

nella sua qualità di Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP. in esecuzione dello Statuto

Comunale e nell'interesse, in nome e per conto esclusivo del Comune di Montescudo-

Monte Colombo (**P.IVA 04244150407**), che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamato per

brevità anche "**Stazione appaltante**".

Il Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) in Via \_\_\_\_\_

n. \_\_, che interviene in questo atto in qualità di legale rappresentante della **Società**

\_\_\_\_\_ con sede a \_\_\_\_\_ (\_\_\_) – cap. \_\_\_\_\_ - via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_ - P.IVA

\_\_\_\_\_, che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamata per brevità anche "Locatario";

Le parti la cui identità io Segretario sono certo, con questo atto ricevuto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,

**I QUALI PREMETTONO CHE:**

- con delibera della Giunta Comunale n. 7 del 22.01.2021 si è stabilito di indire un'asta pubblica per la locazione con obbligo di valorizzazione e recupero della struttura ricettiva denominata "Albergo/Ristorante Locanda Malatesta sita in Via Rocca Malatestiana n. 17 – Montescudo (RN), censita in catasto NCEU al Foglio 11 (sezione di Montescudo) mappali n. 215 sub. 4 (categoria D/2 – alberghi e pensioni) e n. 271 sub. 5 – 6 e 7 (Categoria D/2 – alberghi e pensioni) della superficie lorda di circa mq. 561,86;

- con Determinazione del Responsabile Area Tecnica LL.PP. n. 43 del 15.02.2021, è stata avviata la procedura d'asta e approvato il bando di gara con tutti i suoi allegati;

- con determinazione del **Responsabile Area Tecnica LL.PP. n. 43 del 15.02.2021** è stata aggiudicata l'asta alla **Società \_\_\_\_\_** in quanto migliore offerente;

- sono stati verificati, in capo alla stessa Società sopra nominata, il possesso dei requisiti per poter contrarre con la Pubblica Amministrazione;

**TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO**

**SEGUE:**

**Articolo 1 – NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO**

1-i sunnominati contraenti dichiarano di concordare, riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto;

2-il Comune di Montescudo-Monte Colombo, come sopra rappresentato, concede in locazione alla parte conduttrice, che accetta, l'immobile di proprietà comunale sito in

Montescudo (RN), Via Rocca Malatestiana n. 17, censita in catasto NCEU al Foglio 11

(sezione di Montescudo) mappali n. 215 sub. 4 (categoria D/2 – alberghi e pensioni) e

n. 271 sub. 5 – 6 e 7 (Categoria D/2 – alberghi e pensioni) della superficie lorda di circa

mq. 561,86, composto da:

Immobile distinto al foglio 11 mappale 217 sub. 5 – 6 e 7)

Piano terra

n. 3 sale ristorante con annesso locale bar;

-due locali cucina con annessa dispensa;

due bagni con antibagno

-locali tecnici

Piano primo

-n. 6 camere doppie dotate ciascuna di bagno privato

-n. 1 camera tripla dotata di bagno privato

-n. 1 camera singola dotata di bagno privato

-n. 1 bagno comune con antibagno

-locale stireria

Piano copertura

-terrazzo

Immobile distinto al Foglio 11 mappale 215 sub. 4

Piano Terra

-dispensa

-deposito

-locale lavanderia

-ripostiglio

Piano Primo

-n. 4 camere doppie dotate ciascuna di bagno privato;

3-il vigente Piano Regolatore Generale prescrive, per l'immobile distinto al foglio 11 mappale 217 sub. 5 – 6 e 7, la seguente tipologia di intervento edilizio: ristrutturazione edilizia (RI); è sempre e comunque ammesso l'intervento di manutenzione ordinaria;

4-il vigente Piano Regolatore Generale prescrive, per l'immobile distinto in NCEU al foglio 11 mappale 215 sub. 4, la seguente tipologia di intervento edilizio: risanamento conservativo di tipo B (Rcb); è sempre e comunque ammesso l'intervento di manutenzione ordinaria;

5-l'immobile viene locato esclusivamente ad uso Albergo/Ristorante; la parte conduttrice dichiara di ben conoscere i locali oggetto della locazione in quanto ha preso visione degli stessi con sopralluogo effettuato in data \_\_\_\_\_ e li dichiara idonei al proprio uso;

6-il locatario utilizzerà l'immobile oggetto della locazione per svolgervi attività ricettiva di Albergo/Ristorante; qualsiasi diversa utilizzazione costituirà la risoluzione di diritto del presente contratto;

7- gli arredi e le attrezzature di cui al verbale di consistenza e stato d'uso allegato, redatto e sottoscritto dalle parti in data \_\_\_\_\_, vengono concessi in comodato d'uso, nello stato in cui si trovano;

8-i costi per eventuali acquisti di arredi ed attrezzature che la parte conduttrice dovesse ritenere necessari alla conduzione dell'attività saranno a completo carico della stessa;

9-il locatario non potrà sublocare, cedere in uso o comunque affittare a terzi l'immobile locato o parte di questo, né cedere il contratto, fatte salve le ipotesi di cui all'art. 36 della Legge n. 392/1978; la violazione di detti divieti comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto;

10-la locazione ha durata di anni 9 (nove), rinnovabili per ulteriori anni 9 (nove), con

decorrenza dalla data del presente contratto; la parte conduttrice ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto dando avviso al locatore mediante lettera raccomandata almeno 6 (sei) mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione; in tale caso farà fede la data di ricevimento al protocollo dell'Ente; tale rinnovazione non ha luogo se sopravviene disdetta da comunicarsi all'altra parte, a mezzo di lettera raccomandata almeno 18 (diciotto) mesi prima della scadenza;

11-il locatario si riserva la facoltà di revocare anticipatamente la presente locazione per gravi ragioni di interesse pubblico

12-il corrispettivo della locazione, per nove anni, è stabilito in complessivi € \_\_\_\_\_ (diconsi € \_\_\_\_\_), IVA 22% esclusa, ed il canone annuo di locazione è stabilito in € \_\_\_\_\_ (diconsi € \_\_\_\_\_) da corrispondersi in rate trimestrali anticipate, ciascuna di uguale importo, di cui la prima con decorrenza: \_\_\_\_\_ contestualmente alla presentazione al SUAP della SCIA commerciale, precisando che:

-in caso di protrarsi dei tempi di esecuzione delle opere di valorizzazione delle strutture ricettive (mesi sei) e della presentazione della SCIA al SUAP (mesi uno), il pagamento della prima rata del canone di locazione dovrà essere effettuato entro sette mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto di locazione.

Il canone di locazione deve essere versato in rate trimestrali anticipate mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario del locatore intrattenuto presso la \_\_\_\_\_ filiale di \_\_\_\_\_, codice IBAN \_\_\_\_\_; il canone di locazione sarà automaticamente aggiornato in relazione alla intervenuta variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati intervenuta a decorrere dall'inizio del 2° (secondo) anno; la misura dell'aggiornamento sarà quella massima consentita dalla Legge (75%);

13- la parte conduttrice ha costituito un deposito cauzionale tramite atto di fideiussione

n. \_\_\_\_ rilasciato dalla Banca \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, pari ad una annualità del canone

sopra indicato per il complessivo importo di € \_\_\_\_\_ (diconsi € \_\_\_\_\_), IVA 22%

compresa, contenente l'impegno della Banca stessa a versare, in tutto o in parte,

l'importo della cauzione su semplice richiesta del locatore e con rinuncia alla preventiva

escussione di cui all'art. 1944 del codice civile; la cauzione sarà liberata ovvero

restituita senza interessi da parte dell'Amministrazione Comunale alla riconsegna dei

locali, previa verifica del corretto espletamento di tutte le disposizioni previste dal

presente contratto;

14-al termine della locazione, l'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio,

la facoltà, col consenso dell'affittuario, di rilevare arredi, attrezzature e suppellettili

acquistati da questi in funzione della gestione dell'azienda ed utilizzate o utilizzabili a

tale scopo; in tale caso, l'acquisto di detti beni da parte del Comune, avverrà al prezzo

di fattura ridotto nella misura del 5% annuo previa verifica del buono stato d'uso e del

funzionamento dell'attrezzatura e dello stato d'uso degli arredi.

15-l'esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria dovranno essere

preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale al fine di verificare la

rispondenza degli interventi al D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii. (testo unico edilizia), al

D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. (codice dei beni culturali e del paesaggio) ed alle norme

specifiche del vigente Piano Regolatore Generale Comunale; tutti i costi relativi agli

interventi summenzionati restano a carico del locatario, compreso la redazione di tutte

le pratiche, l'ottenimento delle prescritte autorizzazioni anche di Enti terzi (es. pareri

soprintendenza, ecc.) ed eventuali diritti ed oneri di qualsiasi altra natura dovuti per

leggi statali, regionali o regolamenti ed atti comunali.

16-il locatario è tenuto a realizzare le opere di valorizzazione degli immobili per l'importo

di € \_\_\_\_\_, IVA 22% compresa, offerto in sede di gara, previa presentazione al locatore,

di documentazione progettuale redatta ai sensi del DPR n. 207/2010 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. completa dei pareri dovuti da Enti terzi (es. soprintendenza, ecc.); tale documentazione dovrà essere preventivamente approvata dal locatore; l'importo delle opere realizzate, documentate mediante presentazione di atti contabili, certificati di regolare esecuzione e fatture debitamente quietanzate, non potrà essere inferiore all'importo offerto in sede di gara;

16/bis-Le opere di valorizzazione delle strutture ricettive dovranno essere progettate, realizzate e collaudate (collaudo delle opere se richiesto e certificato di regolare esecuzione dei lavori) entro mesi sei decorrenti dalla data di stipula del presente contratto di locazione;

16/ter-la SCIA inerente la gestione dell'attività di cui all'oggetto dovrà essere presentata al SUAP dell'Unione della Valconca con sede in San Clemente (RN) entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data riportata sul certificato di regolare esecuzione;

17-eventuali interventi, esclusi quelli di cui al punto 16 e non definiti quale manutenzione ordinaria, dovranno essere concordati dalle parti locatore/locatario e potranno essere eseguiti secondo le seguenti modalità:

- Intervento diretto dell'Amministrazione Comunale che provvederà a farsi carico di tutti i costi ad essi inerenti (es. progettazione, richiesta di pareri ad Enti terzi, finanziamento ed esecuzione opere, ecc.);
- Intervento a carico del locatario che dovrà provvedere a redigere la documentazione progettuale necessaria, la quale dovrà essere approvata dal locatore, e quindi successivamente eseguire gli interventi a completo suo carico; in tale caso tutte le spese sostenute dal locatario, da dimostrarsi mediante presentazione di atti contabili, certificati di regolare esecuzione, e fatture debitamente quietanzate, potranno essere defalcate dall'importo dovuto quale

canone di locazione;

- L'organo di collaudo di lavori relativi alla Categoria OG2 deve comprendere anche un restauratore con esperienza almeno quinquennale ai sensi del Decreto MIBACT 22 agosto 2017, n. 154.

18 - È obbligo del locatario affidare, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. "Codice dei beni culturali e paesaggistici" per qualsiasi intervento da realizzarsi negli immobili oggetto di locazione ricadente nella cat. SOA: OG2:

a. progettazione e direzione lavori: a libero professionista iscritto all'Ordine degli Architetti o da restauratore di beni culturali avente le qualifiche richieste dal Decreto MIBACT 22 agosto 2017, n. 154;

b. esecuzione dei lavori: ad idonee imprese, iscritte alla CCIAA aventi i requisiti richiesti dal Decreto MIBACT 22 agosto 2017 n. 154;

c. collaudo di lavori relativi alla categoria OG2: con le modalità di cui al Decreto MIBACT 22 agosto 2017, n. 154;

19 - il mancato pagamento di due rate, del canone di locazione, come pure la mutata destinazione d'uso dei locali, produrranno ipso iure la risoluzione del contratto di locazione per fatto e colpa del locatario ed il conseguente risarcimento dei danni, oltre alla corresponsione di quanto dovuto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile;

20-il locatario eseguirà, a sua cura e spese, tutte le manutenzioni ordinarie di qualunque natura sugli immobili di cui al presente contratto; le manutenzioni straordinarie rimangono a carico della parte locatrice; sono altresì a carico del locatario le spese relative all'allacciamento, intestazione e potenziamento delle utenze; il locatario dovrà consentire in ogni momento alla parte locatrice od ai suoi incaricati, per giustificati motivi e previo avviso, l'accesso alle unità immobiliari locate; nei casi previsti dagli artt. 1583 e 1584 del codice civile la parte conduttrice non avrà diritto a pretendere alcun



risarcimento del danno o spese qualora, per riparazioni necessarie ed indifferibili,

dovesse risultare limitato l'uso o il godimento della cosa locata;

21-il locatario dichiara che gli immobili oggetto della presente locazione si trovano in

buono stato locativo, e adatti all'uso convenuto; la parte locatrice resta in ogni caso

esonerata da ogni responsabilità o conseguenza per difetto, diniego o revoca di

concessioni, di autorizzazioni o licenze amministrative, anche se dipendenti dalla cosa

locata ed anche per il mancato uso contrattuale;

22-la parte conduttrice è costituita, con la consegna delle chiavi, custode della cosa

locata; la parte locatrice, fino alla riconsegna, ha il diritto di ispezionare e far ispezionare

l'immobile affittato per accertarne lo stato ed il buon uso;

23-la parte conduttrice esonera espressamente la parte locatrice da ogni responsabilità

per i danni diretti a persone e/o cose che potessero derivargli da fatto doloso o colposo

di propri dipendenti o di terzi in genere, tranne che concorra colpa grave o manifesta

dalla parte locatrice;

24-nel caso di fallimento della parte conduttrice, il presente contratto si intenderà ipso

iure risolto; pertanto salvo ogni altro diritto, il locale dovrà essere prontamente

riconsegnato;

25-nel caso in cui il presente contratto dovesse risolversi per fatto e colpa della parte

conduttrice, salvo quanto espressamente disciplinato nelle singole clausole, questa

perderà a titolo di penale parziale pattuita ogni diritto o pretesa che esse potrà avere

nei confronti della parte locatrice al risarcimento di tutti i maggiori danni subiti, subendi

e comunque conseguenti o semplicemente riferibili alla condotta anticontrattuale dalla

parte conduttrice; il tasso degli interessi moratori è concordemente determinato in

misura pari al tasso Ufficiale di Sconto della Banca Centrale, maggiorato di 3 (tre) punti

e, comunque sempre e non oltre il tasso di soglia fissato dalla Legge n. 108 del

07.03.1996;

26-Il conduttore, prima dell'inizio dell'attività, è obbligato ad intestarsi tutte le utenze i cui costi di attivazione sono a completo suo carico; sono altresì a carico del conduttore tutte le spese necessarie per il funzionamento e le attività di gestione, nonché tutte le spese relative ai consumi di energia elettrica, acqua, telefono, riscaldamento e tributi vigenti in quanto dovuti, in cui contratti devono essere direttamente intestati;

27-il conduttore potrà sublocare l'immobile o cedere il contratto a terzi, ai sensi dell'art. 36 della Legge n. 392/1978, purché il soggetto cessionario o locatario dell'azienda abbia i requisiti generali e speciali richiesti nel bando per l'assegnazione dell'immobile; il conduttore dovrà comunicare preventivamente al Comune, mediante lettera raccomandata A.R., il nome del suo conduttore o del cessionario del contratto di locazione e il Comune potrà opporsi, per gravi motivi, entro 30 giorni; il locatore, nell'ipotesi di cessione del contratto di locazione, se non ha liberato il cedente, resta solidalmente responsabile con il concessionario per il pagamento dei canoni di affitto e delle spese di gestione; le indennità previste dall'art. 34 sono liquidate a favore di colui che risulta conduttore al momento della cessazione effettiva della locazione.

28-tutte le spese relative al presente contratto nessuna esclusa sono a carico della parte conduttrice mentre le spese di registrazione saranno divise a metà fra le parti; alla registrazione fiscale del contratto provvederà il locatore, il quale si riserva la facoltà di scelta della procedura ritenuta più opportuna; in caso di recesso unilaterale del conduttore, le spese di registrazione fiscale per fine locazione e la relativa procedura, sono a carico del conduttore stesso.

29-la parte conduttrice si impegna a rispettare il C.C.N.L. della categoria di appartenenza, gli accordi territoriali di categoria e aziendali, nonché gli adempimenti verso gli enti bilaterali, ove esistenti, nei confronti degli eventuali dipendenti nonché dei

soci lavoratori delle cooperative, ferma restando l'applicazione delle specifiche norme sulla cooperazione (socio lavoratore); la parte conduttrice ha l'obbligo di applicare le vigenti normative in materia di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza nonché di sicurezza dei lavoratori, con particolare riguardo al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.; la parte conduttrice deve dotare il personale di indumenti e mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai lavori svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai lavori svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi; ai fini della corretta applicazione della normativa in materia di sicurezza, la parte conduttrice ha depositato in Comune in data \_\_\_\_ al protocollo n. \_\_\_\_, il proprio documento di valutazione dei rischi, compresi quelli interferenziali di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., per la verifica da parte del Comune, il quale potrà imporre adeguamenti specifici diretti a garantire la sicurezza dei lavoratori o di terzi; la parte conduttrice avrà l'obbligo di adeguare il documento di valutazione dei rischi entro 15 giorni dal ricevimento dell'eventuale comunicazione del Comune; decorso tale termine verrà diffidato ad adempiere entro un ulteriore termine di 10 giorni, decorso inutilmente il quale il Comune procederà alla risoluzione del contratto;

30-sono a carico della parte conduttrice tutti gli adempimenti necessari ai fini dell'avvio dell'attività presso i competenti Uffici nonché l'acquisizione di eventuali autorizzazioni per la realizzazione di pubblici eventi e/o spettacoli da svolgersi all'aperto;

31-la parte conduttrice si obbliga ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e familiari collaboratori e ospiti dell'albergo e ai clienti del ristorante le regole del buon vicinato e del corretto vivere civile, usando reciproco rispetto e tolleranza, mantenendo la più assoluta pulizia, non solo dei locali ma anche delle pertinenze;

32-il mancato rispetto di una sola delle clausole del presente contratto, nonché il

mancato pagamento, per qualsiasi causa del canone di locazione, decorsi venti giorni dalle scadenze previste ovvero il mancato pagamento degli oneri accessori, spese relative alla fornitura di energia elettrica, acqua, telefono, riscaldamento e tariffa rifiuti, quando l'importo non pagato superi quello di due mensilità del canone di locazione, costituiscono motivo di risoluzione del presente contratto, salva, per la morosità, la previsione dell'art. 55 della Legge n. 392/1978 che le parti intendono applicare alla fattispecie.

33-la parte conduttrice esonera espressamente la parte locatrice da ogni responsabilità per danni diretti e indiretti che potranno derivare ai clienti dell'albergo, ai clienti del ristorante, ai dipendenti e collaboratori, dal fatto ed omissione di terzi; a tal fine il locatario presta le seguenti polizze:

- polizza n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ rilasciata dalla compagnia di assicurazioni \_\_\_\_\_ a garanzia di danni alle unità immobiliari in locazione ed unità immobiliari attigue e/o confinanti e tutte le principali estensioni di garanzia compresi gli eventi atmosferici, per i seguenti importi:

- incendio ed eventi speciali, prevedendo una partita di polizza per il rischio locativo per un valore di € 1.000.000 e una partita ricorso terzi per danni incendio per € 1.000.000;

- polizza n. \_\_\_\_risolutiva\_ del \_\_\_\_\_ rilasciata dalla compagnia di assicurazioni \_\_\_\_\_ a garanzia di danni provocati a terzi nell'espletamento dell'attività nonché di infortuni di personale impiegato nell'attività con validità ed efficacia per tutta la durata della locazione per:

- RCT/O – Responsabilità Civile verso Terzi, con un massimale per la sezione RCT ad € 1.000.000,00 e per la sezione RCO a € 1.000.000,00;

34-il locatore, a garanzia della realizzazione delle opere di **valorizzazione degli**

immobili, presenta fideiussione assicurativa polizza n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ dell'importo di  
€ \_\_\_\_\_ (importo offerto in sede di gara per la valorizzazione, compreso IVA),  
rilasciata dalla Compagnia di Assicurazioni \_\_\_\_\_, filiale di \_\_\_\_\_,  
contenente l'impegno dell'Istituto Garante stesso a versare, in tutto o in parte, l'importo  
della cauzione su semplice richiesta del locatore e con rinuncia alla preventiva  
escussione di cui all'art. 1944 del codice civile; tale polizza fideiussoria verrà svincolata  
entro 15 giorni dalla data di redazione del certificato di regolare esecuzione;  
35-qualsiasi modifica al presente contratto dovrà essere approvata solo mediante atto  
scritto;  
36-per qualunque contestazione che potesse insorgere nell'esecuzione del presente  
contratto, foro competente, unico ed esclusivo, sarà quello di Rimini;  
37-per quanto non previsto espressamente dal presente contratto le parti rinviando a  
quanto disposto dalla Legge n. 392/1978 e ss.mm.ii., dal codice civile, dal bando di  
gara, e dalla vigente normativa in materia.  
38-il locatario, con la firma del presente atto, dichiara di aver preso visione del Codice  
di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Montescudo-Monte Colombo,  
adottato con delibera di G.C. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_;  
39-i dati raccolti in occasione del presente procedimento verranno trattati dall'Ente  
appaltante conformemente alle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati  
personali (D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento U.E- 2016/679 del 27.04.2016 (GDPR)  
e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto;  
40-ai soli fini fiscali il valore del presente atto viene dichiarato in € \_\_\_\_ (diconsi €  
\_\_\_\_\_) e le parti dichiarano che la presente locazione è soggetta ad IVA  
e, pertanto, agli effetti dell'imposta di registro, chiedono l'applicazione dell'imposta in  
misura fissa.

Del Presente atto io segretario Comunale Rogante ho dato lettura alle Parti che, a mia domanda, approvandolo e confermandolo e dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati avendo esse affermato di conoscerne il contenuto, lo sottoscrivono, dopo di che io Ufficiale rogante ho apposto la mia firma digitale in presenza delle parti. Questo atto consta di \_\_\_ intere facciate, scritte da persona di mia fiducia, oltre quanto a questa.

Per la parte locatrice: Geom. Gabriele Gaviani (documento sottoscritto digitalmente)

Per la parte conduttrice: Sig. \_\_\_\_\_ (documento sottoscritto digitalmente)

Segretario Comunale rogante: Dott. Andrea Volpini (documento sottoscritto digitalmente)